

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'aderente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o dell'adesione al contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il l'aderente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I: Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con l'aderente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS: www.ivass.it

L'attività di vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari è di competenza dell'IVASS.

Sella Leasing S.p.A. SEDE LEGALE: Via Italia 2 – 13900 – BIELLA - TEL. 015.252881

POSTA ELETTRONICA: info@sellaleasing.it

PEC: sellaleasing.pec@pec.sella.it

NUMERO ISCRIZIONE R.U.I IVASS: D000200668

Data iscrizione: 9 NOVEMBRE 2007

SEZIONE D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta.

SEZIONE II: Informazioni sul modello di distribuzione

Sella Leasing S.p.A. agisce per conto di più imprese di assicurazione. Il presente prodotto assicurativo è distribuito per conto di Unipol Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE III: Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Sella Leasing S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Unipol Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE IV: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Sella Leasing S.p.A. in virtù di specifici accordi di distribuzione distribuisce i contratti delle imprese di assicurazione indicate sul proprio sito:

<https://leasing.sella.it/modulistica/assicurazioni/informativa-ivass>

fatta salva la facoltà dell'aderente di richiedere direttamente la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese.

SEZIONE V: Informazioni sulle remunerazioni

In relazione al contratto di assicurazione numero _____, Sella Leasing S.p.A. non percepisce alcun compenso.

SEZIONE VI: Informazioni sul pagamento dei premi

Sella leasing S.p.A. ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Sella Leasing S.p.A. può ricevere dall'aderente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario.

SEZIONE VII: Informazioni sugli strumenti di tutela dell'aderente

L'aderente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario al seguente indirizzo: reclami@sellaleasing.it oppure sellaleasing.reclami@pec.sella.it o, in alternativa, all'impresa preponente, secondo quanto indicato nel DIP Aggiuntivo;
- qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, ha altresì la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.it);
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII: Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento